



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

Registro Ordinanze n. 25 del 13/10/2026
Registro Generale n. 173 del 13/10/2026

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA NON POTABILITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PRESO ATTO della nota pervenuta in data 13/10/2026, protocollo n. 38165, da parte della Servizi Ambientali S.p.A., società incaricata della gestione dei servizi idrici integrati, avente ad oggetto *“Comunicazione, ai sensi dell’art. 14 c. 4 del D. Lgs 18/2023, per analisi acque potabili non conformi PFAS e richiesta emissione di Ordinanza di non potabilità – Comune di Pietra Ligure”* con la quale richiedono *“di emettere l’Ordinanza Comunale di non potabilità precisando il divieto assoluto di usare l’acqua per scopi alimentari (in quanto l’ebollizione non elimina i PFAS). Resta possibile, salvo diverse indicazioni degli Enti competenti, l’uso per soli scopi igienici (lavaggio della casa, scarico WC, ...) e per l’igiene personale”*;

VISTO il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”*, che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano e stabilisce misure volte alla protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque;

VISTO l’art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 18/2023:

“I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende sanitarie locali l’inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 15. Nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili è effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e comunque non oltre quarantotto ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15”;

PRESO ATTO pertanto della non conformità dell'acqua destinata al consumo umano rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che l'acqua erogata dalla rete acquedottistica del territorio comunale gestita dalla SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. con sede in Borghetto Santo Spirito (SV) non può essere considerata idonea al consumo umano e che, pertanto, sussiste la necessità di adottare immediate misure cautelative a tutela della salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario vietare temporaneamente l'utilizzo dell'acqua a scopo potabile e per il consumo umano (l'ebollizione non elimina i PFAS) fermo restando il possibile utilizzo per scopi igienici (lavaggio della casa, scarico WC, ...) e per l'igiene personale;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale;
- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

PRECISATO che i lavori di cui sopra sono determinati dalla esigenza di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili, basandosi oltretutto sulla concreta esistenza di "gravi pericoli" incombenti, tali da determinare una concreta ed effettiva minaccia per la salute e la sicurezza dei cittadini;

RITENUTO che la situazione di emergenza igienico-sanitaria e di sicurezza sopra evidenziata costituisce fenomeno grave, per il quale devono essere adottate urgentemente misure preventive e di intervento specifico sulle condizioni di rischio;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 18/2023 e s.m.i.;
- la Legge 07.08.1990 n.241;
- il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
- l'art. 344 del R.D. n. 1265/1934;
- gli articoli 13 e 32 della legge n. 833/1978;
- i vigenti Regolamenti Comunali in materia;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate, **il divieto immediato di utilizzare a scopo potabile e per il consumo umano (l'ebollizione non elimina i PFAS) l'acqua erogata dalla rete acquedottistica del territorio comunale gestita dalla SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. con sede in Borghetto Santo Spirito (SV),** fermo restando il possibile utilizzo per scopi igienici (lavaggio della casa, scarico WC, ...) e per l'igiene personale fino all'avvenuto rientro della problematica e l'accertata conformità dei parametri di legge e pertanto alla rettifica della presente Ordinanza;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il Dr. Renato Falco, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia notificata a mezzo PEC alla Servizi Ambientali S.p.A. – info@serviziambientali-pec.it;
- sia notificata a mezzo PEC all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese – Azienda Sociosanitaria Ligure – Dipartimento Prevenzione – dip.prevenzione@pec.asl2.liguria.it;
- sia notificata a mezzo PEC alla Regione Liguria – protocollo@pec.regione.liguria.it;
- sia notificata a mezzo PEC alla Provincia di Savona – ATO – protocollo@pec.provincia.savona.it;
- sia notificata a mezzo PEC alle Associazioni Commercianti, Albergatori, Ristoratori e Balneari;
- sia notificata a mezzo PEC agli Amministratori Condominiali;
- sia notificata a mezzo PEC all'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure – svic817004@pec.istruzione.it;
- sia notificata a mezzo PEC Cooperativa Valdocco (Asilo Nido Ape Bircichina, Scuola dell'Infanzia Ape Regina) – animazionevaldocco@pec.animazionevaldocco.it;
- sia notificata a mezzo PEC alla Dussmann – dussmann@gigapec.it;
- sia notificata a mezzo PEC alla A.S.D. Pietra Ligure 1956 – pietraligurecalcio@pec.it;
- sia notificata a mezzo PEC al A.S.D. Polisportiva Maremola 1914 – asdpolisportivamaremola@pec.it;
- sia notificata a mezzo PEC al Valmoremola Bocce – valmaremola.bocce@pec.it;
- sia notificata a mezzo PEC al Centro Anziani Auser – auserliguria@pec.it;
- sia notificata a mezzo PEC alla Cooperativa Codess (Casa di Cura Santo Spirito) – pec@pec.codess.org;
- sia notificata a mezzo PEC ai Carabinieri di Pietra Ligure – tsv27944@pec.carabinieri.it;
- sia notificata a mezzo PEC alla Protezione Civile di Pietra Ligure – l.luna@pec.comunepietraligure.it;
- sia notificata a mezzo PEC al Gestore del Teatro Cinema Moretti – nuovocinemamoretti@gmail.com;
- sia notificata a mezzo PEC alla Casa Vacanza Città di Milano – unitacasevacanze@pec.comune.milano.it;
- sia notificata a mezzo PEC alla Gestopark S.R.L. – gestopark.pec@legalmail.it;
- sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
DE VINCENZI Luigi